



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 1185 dell'8 luglio 2014

Concessione contributo alle Diocesi per la realizzazione di strutture temporanee per edifici di culto (chiese) per garantire la continuità del culto - ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013.

Assegnazione e liquidazione dei contributi assegnati alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per la Nuova Chiesa Temporanea di Vigarano Pieve – Centro della Comunità nel Comune di Vigarano Mainarda.

Visti:

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "*Norme in materia di protezione civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e

29 maggio 2012;

- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'articolo 6 del Decreto Legge 26.04.2013 n. 43 pubblicato sulla G. U. n. 97 del 26.04.2013 recante ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e la proroga dello stato di emergenza al 31.12.2014.

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Viste la Ordinanza n. 83 del 05 dicembre 2012 e sue successive modificazioni con le quali vengono disciplinate la riparazione, con rafforzamento locale, o il ripristino, con miglioramento sismico, degli edifici religiosi (chiese), al fine di assicurare la continuità del culto.

Vista la Nota della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo n. CR.2013.0030972 del 10/12/2013 con la quale viene trasmesso l'elenco delle strutture provvisorie che sono state realizzate dalle Diocesi con fondi propri per garantire la continuità dell'esercizio del culto e precisamente:

- a) Arcidiocesi di Bologna per edifici provvisori realizzati nei Comuni di Crevalcore, Mirabello, Cento (Località Penzale), Sant'Agostino, Cento (località Renazzo);
- b) Arcidiocesi di Modena-Nonantola per edifici provvisori realizzati nel Comune di Medolla;
- c) Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per edifici provvisori realizzati nel Comune di Vigarano Pieve;
- d) Diocesi di Carpi per edifici provvisori realizzati nei Comuni di Concordia sulla Secchia, Novi di Modena (località Rovereto), Novi di Modena, Mirandola, Fossoli;

ed inoltre viene richiesta l'erogazione di un contributo a copertura totale o parziale delle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti interventi.

Preso atto che l'importo complessivo dei lavori effettuati e pari a € 6.265.000,00.

Preso atto che con Ordinanza n. 148 del 11 dicembre 2013 in accoglimento della Nota della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, acquisita al protocollo n. CR.2013.0030972 del 10/12/2013 viene concesso un contributo alle Diocesi, a parziale copertura delle spese sostenute per gli interventi in corso o realizzati per un importo complessivo di € 3.600.000,00 così ripartito:

- a) Arcidiocesi di Bologna € 1.500.000,00;
- b) Diocesi di Carpi € 1.500.000,00;
- c) Arcidiocesi di Modena-Nonantola € 500.000,00;
- d) Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio € 100.000,00;

ed inoltre vengono stabilite le modalità e i termini per l'ammissione e la successiva liquidazione del contributo concesso.

Considerato che il contributo di € 3.600.000,00 (euro 1.500.000,00 + 1.500.000,00 + 500.000,00 + 100.000,00) è interamente ricompreso nella spesa complessiva di € 19.492.800,00 per il programma operativo chiese come previsto dalla Ordinanza n. 46 del 13 giugno 2014 e che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'art. 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122.

Preso atto per l'ammissione al contributo le Diocesi devono presentare alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato la documentazione dalla quale risultino le spese sostenute e dalla quale risulti che:

- a) il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 e disposizioni applicative;
- b) l'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori sia avvenuto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2009 "Codice degli Appalti" e suo Regolamento di Attuazione (207/2010) e loro successive modificazioni;
- c) i lavori siano stati eseguiti per finalità previste nel decreto 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122 e secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

- d) siano state rispettate le disposizioni relative alla legge sismica regionale;
- e) siano stati conservati i documenti tecnico-contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

Dato atto che la suddetta documentazione, consegnata alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato viene dalla stessa istruita ai fini dell'ammissione al contributo.

Visti:

- a) il comma 1 dell'art. 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 che consente la realizzazione di interventi urgenti per la progettazione e realizzazione di strutture temporanee sia per l'alloggiamento delle persone la cui abitazione è stata distrutta che per i servizi pubblici e le connesse opere di urbanizzazione;
- b) l'articolo 4 comma 14 della Legge Regionale 21 dicembre 2012 n. 16 con il quale si dispone che *"... le strutture temporanee, necessarie per la prosecuzione delle attività produttive, dei servizi pubblici e privati e per soddisfare le esigenze abitative connesse all'attività delle aziende agricole, sono rimosse in deroga al termine di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al cessare della necessità, e comunque entro la data di agibilità degli immobili ... cui hanno sofferito ... è fatta salva la possibilità di acquisire prima della rimozione un titolo abilitativo edilizio che legittimi il mantenimento del manufatto a titolo definitivo ..."*;
- c) la Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *"Norme per la riduzione del rischio sismico"*;
- d) la Delibera di Giunta Regionale n. 1661/2009 *"approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"*;
- e) l'art. 6, comma 1, del Decreto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: *"...nel rispetto delle altre normative di settore ... e in particolare delle normative antisismiche ... i seguenti interventi sono eseguiti senza"*

alcun titolo abilitativo...

- f) l'art. 6, comma 2, lettera b), del Decreto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “... le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità ...”;
- g) l'art. 8, comma 15 del Decreto Legislativo 6 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012 n. 122: “fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici ... per consentire l’impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell’attività di rilevamento dei danni ... fino al 31 dicembre 2012 non trova applicazione l’obbligo di acquisire, prima dell’inizio lavori, l’autorizzazione sismica ... trovando generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture”.

Vista la documentazione presentata alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato dalla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio in data 10/03/2014 e assunta al protocollo regionale CR.2014.0008897 per la realizzazione della Nuova Chiesa Temporanea di Vigarano Pieve – Centro della Comunità nel comune di Vigarano Mainarda.

Preso atto che la Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha presentato alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato il progetto architettonico e strutturale, la documentazione a giustificazione delle spese sostenute, la documentazione relativa alle procedure di gara, all’affidamento dei lavori e degli incarichi professionali, la documentazione relativa alle disposizioni della normativa sismica regionale, il permesso di costruire per variazione da temporanea a permanente.

Preso atto che la Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha presentato documentazione a giustificazione delle spese sostenute per un importo di € 100.340,58.

Considerato che a seguito della istruttoria eseguita e dalla analisi della documentazione suddetta è stata rilasciata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato la attestazione di congruità economica n. CR.2014.0023087 del 07/07/2014 e si può pertanto disporre l’assegnazione e la liquidazione alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio della cifra di € 100.000,00.

Preso atto che:

- a) l'importo di € 100.000,00 risulta interamente ricompreso nel costo di € 19.492.800,00 previsto per il Programma Operativo Chiese dalla Ordinanza n. 46 del 13/06/2014;
- b) che la copertura finanziaria della spesa di € 100.000,00 è assicurata dallo stanziamento previsto all'art. 2 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012;
- c) le economie di spesa risultanti dalla ultimazione dei lavori confluiranno nella disponibilità del fondo di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012;
- d) che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, è stata aperta l'apposita contabilità speciale n. 5699.

Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione di quanto assegnato al fine di migliorare e snellire le procedure affinché gli stessi soggetti attuatori possano assolvere ai loro impegni nei confronti delle imprese fornitrici.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

DECRETA

- 1) di prendere atto dell'esito favorevole della istruttoria e di approvare la congruità economica n. CR.2014.0023087 del 07/07/2014 della istanza presentata dalla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per l'ammissione al contributo per la realizzazione della Nuova Chiesa Temporanea di Vigarano Pieve – Centro della Comunità nel comune di Vigarano Mainarda;
- 2) di assegnare alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio per l'intervento suddetto il finanziamento di € 100.000,00;

- 3) di liquidare alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio l'importo di € 100.000,00;
- 4) di dare atto l'importo di € 100.000,00 risulta ricompreso nel costo di 19.492.800,00 previsto per il Programma Operativo Chiese dalla Ordinanza n. 46 del 13/06/2014.
- 5) di specificare che le economie di spesa risultanti dalla ultimazione dei lavori confluiranno nella disponibilità del Fondo di cui all'Art. n. 2, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, e non potranno essere stanziati per interventi diversi da quelli autorizzati;
- 6) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale n. 5699 intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/2012", ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 1 agosto 2012, aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 8 luglio 2014

Vasco Errani

